



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N° 42/2018

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: la nota acquisita a protocollo n°21693 in data 28/06/2018, con la quale la GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.r.l., con sede a Cavallino – Treporti (VE), ha richiesto l'emissione di apposita Ordinanza che disciplini la sicurezza della navigazione negli specchi acquei marittimi antistanti il molo San Marco e il Ponte della Paglia (in bacino San Marco), al fine di eseguire la manutenzione degli approdi taxi ivi presenti, per conto del Comune di Venezia;

VISTA: l'Ordinanza n°365 in data 27/08/2018 con la quale il Comune di Venezia ha sospeso – per i profili di competenza – l'uso degli approdi di che trattasi, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria in parola;

RITENUTO: indispensabile disciplinare la navigazione in corrispondenza degli specchi acquei in questione, ai soli fini di tutelare la sicurezza della navigazione;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTO: gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che dal giorno **02/07/2018** al giorno **04/07/2018** l'impresa GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.r.l. eseguirà, per conto del Comune di Venezia, i lavori di manutenzione straordinaria degli ormeggi utilizzati dalle unità taxi e ubicati negli specchi acquei antistanti il molo San Marco e il Ponte della Paglia (in bacino San Marco), meglio evidenziati nella planimetria allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante.

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto" gli specchi acquei antistanti il molo San Marco e il Ponte della Paglia in bacino San Marco, interessati dai lavori di manutenzione di cui alla parte premessa e meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato, sono interdetti alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e a qualsivoglia altro uso pubblico, da parte di unità navali di qualunque tipologia non interessate dall'effettuazione dei lavori in questione.

Il divieto di cui al comma precedente non si applica alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso, in ragione del loro ufficio.

Articolo 2


I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1 ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.


Venezia, 28/08/2018



IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI
C.V. (CP) Giovanni STELLA

t.a.

Allegato all'Ordinanza n° _____ del _____



Legenda:
■ Acque interdette

